

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott.ssa Colabraro), ordinanza del 12.03.2019

Arresti domiciliari – autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorativa – requisiti.

Trattandosi di previsione eccezionale, l'art. 284 c.p.p. deve essere interpretato in modo rigoroso. Pur facendo proprie le letture della giurisprudenza di legittimità che, ormai, non limitano la disposizione derogatoria al solo soddisfacimento delle esigenze primarie del prevenuto, non ricorrono i presupposti legittimanti l'autorizzazione nel caso in cui non sia fornita prova alcuna della situazione di "assoluta indigenza" in cui versa il nucleo familiare dell'istante.

Vieppiù non può essere autorizzato lo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui il nucleo familiare goda di un discreto reddito, percepito da altro componente, nonché di una somma di denaro sufficientemente consistente sul conto corrente familiare.